

DECISIONE DELLA CORTE

recante modifica dell'allegato II del regolamento di procedura

(termini relativi alla distanza)

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento di procedura,

atteso che, in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alle Comunità europee, occorre fissare i termini relativi alla distanza per quanto riguarda le parti che risiedono nei nuovi Stati membri;

atteso che l'allegato II del regolamento di procedura, come adottato il 19 giugno 1991, dev'essere quindi modificato,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'articolo 1 dell'allegato II del regolamento di procedura, il testo di cui al terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— nel territorio europeo del Regno di Danimarca, nel Regno di Spagna, in Irlanda, nella Repubblica ellenica, nella Repubblica italiana, nella Repubblica d'Austria, nella Repubblica portoghese (ad eccezione delle Azzorre e di Madera), nella Repubblica di Finlandia, nel Regno di Svezia e nel Regno Unito: di dieci giorni».

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 marzo 1997.
